

**Azienda Regionale Emergenza Sanitaria**

UOC Provveditorato, ABS, Attrezzature, Economato

Via Portuense, 240 – 00149 Roma

Tel. 06 53082342/2338/2330/2319/2335

E-mail: uoc.provveditorato@ares118.it

OGGETTO: Fornitura di n. 86 ambulanze di soccorso configurate secondo il più alto standard tecnologico. Gara a procedura ristretta a termini ridotti ai sensi dell'art. 55 del D.Lvo 12.04.2006, n. 163 e per motivi d'urgenza ai sensi dell'art. 70 comma 11 lett.a) e b) dello stesso decreto - da aggiudicare a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 del D.Lvo n. 163/2006 e con previsione di apposita clausola contrattuale sugli atti di gara nei limiti dell'importo di € 5.607.200,00 IVA non compresa pari € 6.840.848,00 IVA compresa - suddivisa in 10 lotti da aggiudicare in ragione della ottenuta assegnazione dei fondi ex art. 20 L. 67/88 a valere sulla III Fase nell'ambito del Programma per l'adeguamento della Rete di emergenza della Città di Roma per il Giubileo Straordinario approvato con DCA U00346 del 22.7.2015. CHIARIMENTI

A richiesta dei concorrenti si forniscono i seguenti chiarimenti:

DOMANDA:

In riferimento alla gara di n. 86 ambulanze abbiamo contattato più compagnie assicurative per presentare la polizza fideiussoria, ma tutte ci comunicano che non possono accettare una clausola che avete inserito nel capitolato d'appalto.

Nello specifico riporto la dicitura che andrebbe in contrasto con il D.L. 163/2006:

"in deroga alle condizioni generale e/o particolari la presente garanzia deve intendersi prestata anche alle condizioni di cui all'art. 38, comma 2-bis e all'art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. ed in caso di escussione della sanzione pecuniaria, la somma garantita è automaticamente reintegrata fino alla concorrenza dell'importo del deposito cauzionale provvisorio stabilito ne bando di gara"

Questa suddetta deroga non viene accettata dalle compagnie assicurative che abbiamo contattato. Si prega pertanto di voler eliminare questo paragrafo altrimenti risulta impossibile partecipare alla gara.

RISPOSTA:

La clausola della cauzione provvisoria, che potrà essere posta con una appendice ad una ordinaria cauzione provvisoria secondo gli schemi tipo di cui all'art 75 D.Lgs. n 163/2006, rispecchia quanto previsto dal testo dell'art. 38, comma 2 bis, D.Lgs. n 163/2006, a mente del quale "La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 50.000 euro, il cui versamento e' garantito dalla cauzione provvisoria...".



La precisazione richiesta nella lex specialis rappresenta dunque espressione di obbligo di legge che potrà dal concorrente essere adempiuto con appendice alla ordinaria cauzione provvisoria".

Sull'argomento si richiama l'attenzione sul Comunicato del Presidente ANAC del 25 marzo 2015.

Cordiali saluti.


IL DIRETTORE DI UOC
(Dott.ssa Sandra Bidetti)